

Allegato "A"

COMUNE DI CESENA
Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale 20.12.2007 n. 234
Modificato con delibera del Consiglio Comunale 18.12.2008 n. 222
Modificato con delibera del Consiglio Comunale 31.07.2014 n. 55
Modificato con delibera del Consiglio Comunale 12.05.2022 n. 30

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Aliquote di compartecipazione dell'addizionale

1. *Le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono stabilite in misura differenziata secondo i ~~cinque~~ quattro scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF nazionale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, come di seguito riportato:*

- *0,39 per cento fino a 15.000,00 euro*
- *0,40 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro*
- *0,55 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro*
- *0,80 per cento oltre 50.000,00 euro*

Art. 3

Esenzione

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore all'importo di euro 10.000,00 (inferiore o uguale ad euro 10.000,00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente, l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando *le aliquote per scaglioni di reddito*, non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.